

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 27 ottobre 2017, n. 160

Realizzazione in variante urbanistica ex art.8 del D.P.R. 160/2010 di un villaggio di talassoterapia e fitoterapia "La Cittadella della Salute" in località Ginosa Marina. Autorità procedente: SUAP del Comune di Ginosa (TA). Proponente: CARDEC SYSTEM srl. Valutazione di incidenza – livello I – fase di screening ex DGR 304/2006. ID_5248.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA";

VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, l'ing. Barbara Valenzano;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni Ambientali" ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA.

VISTI altresì:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";
- il Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 recante le "Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)" e ss.mm.ii.;

- la L.R. 44/2012 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Premesso che:

1. con nota prot. AOO_089/7255 del 04/08/2014, l'allora Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS, attuale Servizio VIA e VINCA, con riferimento alla documentazione trasmessa dall'Amministrazione comunale con nota proprio prot. 0017614 del 01/07/2014, acquisita in data 16 luglio 2014 al n. 6642 di protocollo dell'allora Servizio Ecologia (oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali), precisava che, stante l'attribuzione ai Comuni dell'esercizio di funzioni in materia di VAS ai sensi della Legge regionale 12 febbraio 2014, n. 4, detta documentazione sarebbe stata oggetto di istruttoria da parte dello scrivente con esclusivo riferimento allo screening di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 6 comma 1bis L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
2. quindi, con successiva nota prot. AOO_089/731 del 21/01/2016, questo Servizio, al fine di poter dare seguito alla presente procedura in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 c.4bis) della LR 11/2001 e s.m.i., essendo l'area d'intervento ad elevato rischio idraulico, invitava il SUAP procedente ad ottemperare a quanto previsto nel caso di specie dalle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino della Regione Basilicata, dando evidenza della corrispondenza intercorsa al riguardo con la medesima AdB Basilicata e del conseguente esito;
3. lo scrivente, in mancanza di riscontro da parte del Comune di Ginosà, con nota prot. AOO_089/7681 del 04/08/2017, invitava nuovamente quest'ultimo a comunicare l'esito della corrispondenza intercorsa con l'AdB Basilicata, concedendo il termine perentorio di 30 (*trenta*) giorni pena la decadenza e contestuale archiviazione dell'istanza ai sensi della vigente disciplina in materia di procedimento amministrativo;
4. con nota/pec acclarata al prot. uff. AOO_089/8139 del 22/08/2017, il responsabile comunale del SUAP, Arch. Cosimo Venneri, trasmetteva la nota dell'AdB Basilicata del 24/07/2014 acquisita al protocollo comunale n. 20388 del 31/07/2014;
5. considerato che nella suddetta nota, l'AdB della Basilicata evidenziava che l'area interessata dal progetto risulta esterna all'ambito territoriale di competenza, in analogia a quanto comunicato dall'AdB della Puglia con nota agli atti prot. n. AOO_089/6642 del 16/07/2014, rappresentando pertanto l'incongruente circostanza secondo cui una porzione di territorio comunale ad elevato rischio idraulico risulta di fatto "*terra di nessuno*", con nota prot. AOO_089/8863 del 19/09/2017, questo Servizio invitava sia il Comune di Ginosà che le medesime AdB, ad attivarsi per quanto di competenza rispetto alla circostanza segnalata, rimettendo allo scrivente il proprio contributo.

Premesso altresì che:

- ai sensi dell'art. 4 della L.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, "*Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra*".
- la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 comma 1bis L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i "*piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti*";

atteso che:

- ai sensi dell'art. 17 (Integrazione tra valutazioni ambientali) comma 1 della LR 44/2012 e ss.mm. "*La valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma*" e comma 3 "*Il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall'autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all'articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza*";

si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria di competenza regionale relativa al livello 1 - "fase di screening" del procedimento in epigrafe di cui l'Autorità competente dovrà tener conto nel proprio provvedimento.

Descrizione degli interventi

In base a quanto contenuto nella documentazione agli atti, con particolare riferimento all'elab. "*Relazione Tecnica Descrittiva*", prot. 3689/2013, la presente proposta progettuale concerne la costruzione di un villaggio, gestito in forma alberghiera, la cui principale funzione sarà quella di fornire un servizio pubblico in ambito sanitario per la cura di determinate patologie attraverso la pratica di terapie ausiliarie a quelle farmacologiche, quali: talassoterapia, elioterapia, balneoterapia, psammoterapia, terapia del sale e fito-terapia. Il villaggio sarà attrezzato di laboratori parafarmaceutici per la produzione di fito-preparati e di aree colturali per la coltivazione diretta delle piante officinali.

Si rende pertanto necessario il cambio di destinazione urbanistica, con conseguente variante, da zona agricola E a zona F di cui all'art. 31 del PRG comunale, con richiesta di deroga, da ricondurre al carattere di pubblica utilità dell'opera, in relazione al dimensionamento dei lotti minimi ammessi, da 5000 mq a 600 mq.

Di seguito le strutture comuni previste nel villaggio:

- il centro di talassoterapia;
- il centro di terapia del sale;
- il centro di fitoterapia;
- la piscina per balneoterapia;
- la bio-piscina;
- il centro sauna e massaggi;
- il bar;
- il ristorante;

Viene quindi specificato che "*le aree ai bordi delle piscine saranno ricoperte da un consistente strato di sabbia marina al fine di ricreare la stessa condizione delle spiagge in riva alla costa*".

Sono previsti ad uso privato i laboratori di preparazione dei farmaci galenici e le aree, interne al villaggio, destinate alla coltivazione delle erbe officinali.

Sono previste n. 2 tipologie di alloggi:

- una tipologia simplex, identificata come tipologia A nell'elab. "*Disegno n. 3/a – Alloggi: piante e prospetti*", prot. n. 3689/2013, da 95 mq di superficie utile, per un totale di n. 13 alloggi corrispondenti a detta tipologia;
- una tipologia duplex, identificata come B, da 156 mq di superficie utile, per un totale di n. 5 alloggi.

Gli alloggi saranno costituiti da:

- 2 a 4 camere da letto
- 1 cucina
- 1 bagno
- 1 soggiorno
- da 1 a 3 box auto (oltre alle aree di pertinenza esterne per la sosta).

Ogni struttura edilizia realizzata sarà dotata di pannelli fotovoltaici integrati per una dotazione di almeno 5 Kw di potenza disponibile. L'acqua piovana verrà recuperata attraverso sistemi di raccolta che la convogliano in apposite cisterne interrato (con capacità minima di 30.000 litri).

Si riportano di seguito le "CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELL'OPERA" tratte da pag. 32 dell'elab. "*Relazione Tecnico-descrittiva*", agli atti con prot. 3689/2013:

"Il fondo ha una superficie territoriale di 34408m (circa 3,5 ha). Il progetto si presenta nella forma del Piano Particolareggiato, per cui sarà disciplinato, nella individuazione delle dotazioni minime e del suo relativo dimensionamento, dal D. M. 1444/68. La dotazione minima dei parcheggi rispetta i limiti fissati dalla L. 122/89. Per quanto riguarda il dimensionamento dei lotti, le distanze minime, le altezze e la dimensione dei

vani di ogni alloggio si rimanda direttamente ai dati forniti sulle tavole di progetto. Nelle tavole sono, altresì, contenute le verifiche di legge per il rispetto del D.M. 1444/68, il Regolamento Edilizio, il D.M. 5 luglio 1975, la L.122 / 98.”

Per il dimensionamento del piano e l’ubicazione delle opere proposte si rimanda pertanto all’elaborato “Disegno n. 2 – Planimetria Generale e lottizzazione” in atti al prot. n. 3689/2013.

Descrizione del sito di intervento

La variante in oggetto è localizzata in contrada Marinella a Marina di Ginosa, frazione del Comune di Ginosa (TA), catastalmente censita al foglio di mappa 143, particelle 30 e 202. L’area d’interesse, con una estensione di circa 34.500 mq, e di forma pressoché rettangolare, risulta essere lievemente pendente verso sud-est (verso il mare), per un dislivello totale tra il punto più alto e il più basso di circa 1,00 m. (elab. “Relazione di verifica di assoggettabilità a V.A.S.”, prot. 9446/2013).

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e aggiornato come disposto dalla DGR n. 1162/2016 e DGR n. 496/2017, in corrispondenza del sito di intervento si rileva la presenza di:

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico

Ambito di paesaggio: *Arco Ionico Tarantino*;

Figure territoriali: *Il paesaggio delle gravine*.

L’area oggetto di intervento è prossima al perimetro del SIC “*Pinete dell’Arco Ionico*”, cod. **IT9130006**, di cui si riportano gli elementi distintivi salienti, tratti dal relativo Formulario standard Natura 2000, a cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento¹:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class Cover

N232.0 %

N165.0 %

N062.0 %

N071.0 %

N035.0 %

N0485.0 %

Total100 %

Other Site Characteristics

Il sito è caratterizzato da esposizione sud e dalla presenza di scarse precipitazioni che si attestano fra i 400 e i 600 mm annui. Pertanto il clima è spiccatamente caldo-arido e corrisponde alla seconda più estesa area di minima piovosità della Puglia e dell’intera Italia peninsulare.

4.2 Quality and importance

Sito caratterizzato prevalentemente dalla presenza di pineta su sabbia (habitat prioritario) e da dune a ginepro (Pistacio - Juniperetum macrocarpae). Sono inclusi nel sito alcuni fiumi jonici come il Lato, il Lenne e l’habitat delle steppe salate del Lago Salinella (habitat prioritario).

¹ ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130006.pdf

CONSIDERATO che:

- a valle delle verifiche di rito, effettuate a mezzo software GIS in dotazione al Servizio, e sulla scorta della documentazione tecnica trasmessa, con particolare riferimento a quella fotografica, il piano proposto risulta ubicato su una superficie occupata da un seminativo, confinante, sul lato esposto a sud-est, con il perimetro del SIC ed il villaggio turistico-alberghiero "Torreserena", dai quali è separato tramite il prolungamento di viale Jonio e la linea ferroviaria Taranto – Metaponto;
- la porzione del SIC "Pinete dell'Arco Ionico" prossima al sito d'intervento si distingue per la presenza di ben tre habitat prioritari, rappresentati dal **2270*** - *Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster*, dal **2250*** - *Dune costiere con ginepri (Juniperus spp.)* e dall'**1150*** - *Lagune costiere*, quest'ultimo in particolare, corrispondente al lago Salinella, peculiare zona umida retrodunale tra le più importanti della Provincia di Taranto, parzialmente inclusa anche nel SIC lucano 'Costa Ionica Foce Bradano', cod. IT9220090, distante dall'area d'intervento 200 metri circa, considerando che i relativi habitat, nello specifico il 1410 - *Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)* e il 1420 - *Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)*, possono essere verosimilmente presenti già a partire dal tratto di foce a ridosso della linea ferroviaria;
- il lago Salinella, incluso anche nella Riserva Naturale Biogenetica Statale "Marinella Stornara", rappresenta una zona umida planiziale di enorme valenza ambientale ed interesse conservazionistico, caratterizzato da acque lentiche, salmastre, poco profonde, connotate da variazioni stagionali in salinità e in profondità, in relazione agli apporti idrici (acque marine e continentali), alla piovosità ed alla temperatura¹, in costante (e precario) equilibrio con il contesto circostante. Nonostante il lago abbia dimensioni ridotte, rappresenta un importante rifugio per l'avifauna tipica degli ambienti umidi e luogo di sosta per le specie migratorie, tra cui airone cenerino, folaga, gallinella d'acqua, migliarino di palude e falco di palude;
- quello d'intervento è dunque un contesto idro-geomorfologico peculiare: prossimo al bacino idrografico del fiume Bradano e caratterizzato dall'esistenza di una fitta rete di canali di bonifica e da una falda freatica piuttosto superficiale, è soggetto non solo alle esondazioni del fiume Bradano, di cui si ricordano quelle devastanti occorse nel marzo 2011 e nell'ottobre 2013, ma anche a frequenti episodi di ristagno idrico, se non proprio allagamenti, dovuti anche alla lieve pendenza del suolo verso il mare contrastata a sua volta dalle contropendenze dei cordoni dunali della costa;
- rispetto a detto contesto, in cui un indubbio elevato valore naturalistico si accompagna ad un altrettanto evidente fragilità idrogeologica, la documentazione progettuale agli atti appare quanto mai lacunosa, se non proprio carente, soprattutto in riferimento agli aspetti di cui sopra;
- a titolo esemplificativo, nell'elab. "Verifica di Assoggettabilità a VAS", comprensiva dello screening di incidenza, di cui al prot. uff. 6642/2014, in relazione al limitrofo SIC (pag. 66), si legge che "l'area oggetto di variante è collocata all'esterno della zona SIC in questione, anche se ne lambisce il confine nord. Il confine stesso è rappresentato da una linea ferroviaria e da un asse stradale che delimitano fortemente l'eventuale sviluppo del sito, da un punto di vista e della flora e della fauna, al di fuori da tale limite. In oltre all'interno dell'area è già presente una struttura turistico ricettiva, collocata in prossimità dell'area oggetto di intervento, quindi con i dovuti interventi di mitigazione non si andrebbe ad alterare l'equilibrio del sito di importanza comunitaria.", senza alcuna conseguente ed auspicabile specificazione di detti interventi di mitigazione;
- la struttura turistico-ricettiva già presente "in prossimità dell'area oggetto di intervento" è stata menzionata nel medesimo elaborato di cui sopra a solo supporto della "vocazione di questa parte del territorio comunale ad ospitare strutture ricettive" (pag. 61) e non già al fine di valutarne eventuali impatti cumulativi;
- è ipotizzabile da parte degli ospiti della struttura di progetto anche l'uso della spiaggia, nella documentazione agli atti manca qualsivoglia informazione a tale riguardo.

RILEVATO che:

¹ <http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=69>

- dalle interlocuzioni intercorse tra il Comune di Ginosa e le Autorità di Bacino della Regione Puglia e della regione Basilicata, di cui rispettivamente alla nota in atti prot. uff. n. AOO_089/6642 del 16/07/2014 e n. AOO_089/8139 del 22/08/2017, emergeva la circostanza quanto mai incongruente per cui la porzione di territorio comunale su cui insiste la proposta progettuale in oggetto, interessata negli ultimi anni da importanti eventi alluvionali e per questo connotata da un elevato rischio idraulico, esula dalla competenza di entrambe le succitate AdB, risultando di fatto "terra di nessuno";
- la nota prot. AOO_089/8863 del 19/09/2017 con cui questo Servizio, anche in ottemperanza al c. 4bis) della LR 11/2001 ess.mm.ii., invitava il Comune di Ginosa, l'AdB della Basilicata, l'AdB della Puglia ed il Distretto idrografico dell'Appennino meridionale nel quale le suddette AdB sono ora ricomprese, ad attivarsi per quanto di competenza rispetto alla circostanza di cui al capoverso precedente, rimaneva priva di riscontro;

EVIDENZIATO che:

- in base al principio di precauzione, tenuto altresì conto degli obiettivi di conservazione del SIC "Pinete dell'Arco Ionico", non è possibile escludere la probabilità che si verificino impatti significativi, diretti e/o indiretti su habitat e/o su habitat di specie di interesse comunitario;

Pertanto, esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, non essendo altresì il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC "Pinete dell'Arco Ionico", cod. IT9130006, e valutando che possano sussistere incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato, si ritiene necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.Ii."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VINCA

DETERMINA

- **di richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per la "realizzazione in variante urbanistica ex art.8 del D.P.R. 160/2010 di un villaggio di talassoterapia e fitoterapia "La Cittadella della Salute" in località Ginosa Marina", avente come Autorità procedente il SUAP del Comune di Ginosa, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa che s'intendono qui integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è immediatamente esecutivo;
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza

secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;

- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, all'Autorità procedente: SUAP del Comune di Ginosa;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Società proponente, al Comune di Ginosa, all'AdB della Basilicata, all'AdB della Puglia, al Distretto idrografico dell'Appennino meridionale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), alla Sezione Vigilanza Ambientale, all'Arma dei Carabinieri (Ufficio Territoriale Carabinieri Biodiversità di Martina Franca);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
Dott.ssa Antonietta RICCIO